



PEC

Data **7 FEB. 2019** Protocollo N° **53524** Class: **C101** Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Ripristino area "ex cava di argilla Vallorgana" sita nei Comuni di Possagno e Cavaso del Tomba (TV).

Richiesta parere di competenza.

All'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA
Villa S.Marco – Via Molinetto, 15
31017 CRESANO DEL GRAPPA TV
PEC: unionemontanadelgrappa.tv@pecveneto.it

e, p.c. Al Presidente della Provincia di
31100 TREVISO
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Si riscontra la nota n. 1001 in data 31.12.2018, protocollata in Regione al n. 10637 in data 11.01.2019, con la quale codesto Ente chiede un parere in ordine agli interventi attualmente ammissibili per il ripristino della ex cava di cui all'oggetto.

Al riguardo si rileva quanto segue.

Il sito in questione è stato interessato da una vecchia attività per l'estrazione di materiale argilloso protrattasi per alcuni decenni, con la quale è stata conseguita una varice di cava di dimensioni significative, tuttora soggetta a progressivo degrado, che si estende dal piede del versante collinare interessato fin sotto il suo crinale.

Successivamente all'entrata in vigore della prima normativa regionale in materia di cave, con D.G.R. n. 3797 del 16.07.1980 fu stata rilasciata l'autorizzazione per la prosecuzione degli interventi estrattivi, limitatamente alla parte inferiore della suddetta, che prevedeva come unico obbligo ricompositivo la realizzazione di un gradone al piede del fronte di estrazione.

Con D.G.R. n. 2992 del 29.05.1984 la coltivazione della cava è stata dichiarata estinta, con la precisazione che, in riferimento alla mancata realizzazione del citato gradone, si riteneva inopportuna l'esecuzione di interventi sostitutivi da parte delle Amministrazioni, previsti dall'art. 25 – comma IV della L.R. 44/82, in quanto allora vi era la previsione di realizzare nel sito medesimo una discarica di rifiuti, peraltro poi mai avviata, che avrebbe comportato il riempimento dell'area.

Pertanto, a seguito della dichiarazione di estinzione, sul sito in questione non esistono obblighi derivanti dalla normativa in materia di cave, se non quelli di polizia mineraria, posti in capo al proprietario dei terreni e volti, in particolare, a garantire una adeguata protezione al ciglio di scavo nei confronti di terzi e a interdire l'accesso alla zona prospiciente il piede del fronte, per il pericolo di caduta di materiale innescata dai frequenti movimenti franosi.

Attualmente nel sito sussiste una situazione di elevato degrado, in quanto vi è un fronte molto ripido e sottoposto a continui smottamenti che portano ad un lento e progressivo arretramento del ciglio superiore

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



con caduta e accumulo di materiale argilloso disarticolato al piede e pertanto la prospettata ipotesi di ripristino dell'area non può che essere accolta favorevolmente.

A parere della scrivente, l'intervento dovrebbe mirare alla ricostruzione del versante, con un andamento coerente con la morfologia originaria ed adottando i necessari accorgimenti sia nel riporto del materiale, che dovrà avvenire per strati orizzontali successivi adeguatamente costipati e con argine di rinforzo al piede, sia nei riguardi della regimazione idraulica, con realizzazione, se necessaria, di camicia drenante a contatto con il substrato marnoso e canalizzazioni superficiali. Si dovrebbe inoltre provvedere alle opere di rinverdimento della superficie finale, anche con messa a dimora di specie arboree ed arbustive.

Tutto ciò al fine di ripristinare le condizioni di stabilità globali del versante.

La nuova L.R. 13/2018 in materia di cave, ed in particolare l'art. 29, prevede la possibilità di interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate, intese come aree dove è stata svolta un'attività estrattiva senza una successiva adeguata sistemazione ambientale. Detti interventi sono autorizzati direttamente dal Comune interessato e, a favore dell'esecutore, la Regione può concedere un contributo che viene erogato tramite lo stesso Comune.

Tuttavia, al momento non sono ancora stati determinati i criteri per il riconoscimento del contributo e pertanto non si è in grado di fornire al riguardo informazioni più puntuali.

In ogni caso, considerato che il sito dell'ex cava non è soggetto ad alcuno specifico vincolo e/o obbligo derivante dalla normativa che disciplina l'attività estrattiva, se non quelli legati alla sicurezza per la persistente presenza di una situazione di pericolo, si precisa che sul sito sono ammissibili anche altri eventuali interventi e/o attività, purché compatibili con la destinazione urbanistica dell'area.

Per quanto riguarda la tipologia di materiali da impiegare nel ripristino morfologico del versante, si precisa che è consentito l'utilizzo di terre e rocce da scavo, che dovranno presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, considerata l'attuale destinazione agricola del sito, come si desume dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Un'eventuale variazione di destinazione ad uso produttivo, può consentire l'impiego di materiale con requisiti ambientali meno restrittivi, come definiti dalla colonna B della medesima tabella.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Marco Puiatti)

fb

U.C. : Unità Organizzativa Geologia
Incaricato per l'istruttoria : Franco Benvegnù /041-2792515

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D